



TRIBUNALE DI LECCE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. R.G. contenzioso, vertente

TRA

, rappresentata e difesa dall'avv. _____, come da mandato in atti

ATTRICE

avv. _____, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. _____, come da mandato in atti

CONVENUTA

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 16.2.18 _____, premettendo di essersi accollata, in data 25.10.06, il mutuo ipotecario originariamente contratto dalla convenuta con _____, adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentir dichiarare la parziale nullità del rapporto suddetto, in parte rinegoziato nel 2014; assumeva, in proposito, l'indeterminatezza del tasso di interesse contrattualmente convenuto, discordante dall'ISC; lamentava, ancora, l'addebito in proprio danno di oneri feneratizi ed anatocistici in conseguenza dell'applicazione di un piano di ammortamento alla francese; invocava, pertanto, l'accertamento dell'intervenuta gratuità del rapporto e, gradatamente, l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 tub, richiedendo la



restituzione, previa compensazione dei rispettivi crediti, delle somme versate in eccesso rispetto a quelle che la banca avrebbe potuto legittimamente pretendere.

..., costituendosi con comparsa depositata in data 18.10.18, preliminarmente poneva l'accento sulla genericità delle contestazioni articolate in citazione, peraltro sprovviste di puntuali elementi probatori atti a suffragarle; inferiva che le condizioni convenute, ivi compreso l'ISC, fossero dettagliate e coerenti con le previsioni normative vigenti, in particolare rispetto alla paventata usurarietà, rinvenuta dall'attrice mediante un criterio di calcolo disancorato dalle Istruzioni della Banca d'Italia; precisava che l'eventuale nullità degli interessi moratori alcuna incidenza potesse spiegare con riferimento alla debenza degli interessi corrispettivi; negava che il piano di ammortamento utilizzato desse corso a fenomeni anatocistici; instava, pertanto, per il rigetto delle avverse domande.

Nel corso del procedimento l'attrice veniva sollecitata a dare corso al procedimento di mediazione, quindi veniva espletata l'indagine tecnico contabile funzionale alla verifica della consistenza dei tassi applicati al rapporto; all'esito la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni; all'udienza del 18.1.23 i procuratori delle parti procedevano alla formulazione delle definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto a sentenza, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Preliminarmente, giovi osservare come l'attrice, benchè gravata dell'onere probatorio inerente la portata delle pattuizioni intercorse tra le parti originarie del rapporto, non abbia depositato il contratto di mutuo, bensì la copia incompleta del testo dell'atto di compravendita mediante il quale è stato formalizzato l'accollo, depositata presso l'Agenzia delle Entrate, nonché il piano di ammortamento, che contempla un taeg pari al 6,131%.

Dal tenore dell'atto di rinegoziazione del mutuo medesimo si evince l'indicazione, nel contratto di mutuo, di un TAN pari al 6,20% e la consistenza della rateizzazione dell'esposizione maturata sino al allora in danno dell'attrice.

L'assenza del testo contrattuale prefato osta alla possibilità di valutare la concreta sussistenza di una discrasia tra le indicazioni relative ai diversi tassi; peraltro, non può



tacersi come quello concretamente applicato in favore dell'attrice sia più favorevole, come si evince dall'indicazione contenute alla pag. 24 della ctu.

Per mero tuziorismo, in ordine all'ipotetica assenza di sovrapposibilità tra il tasso applicato e l'ISC/TAEG si noti come tale condizione, anche laddove risultasse effettivamente apprezzabile, non sarebbe comunque idonea a riverberarsi sulla validità della convenzione; ed invero, l'ISC esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinarne la concreta incidenza economica secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia; pertanto, il medesimo, lungi dall'integrare un tasso di interesse o una specifica condizione da applicare al contratto di finanziamento, svolge unicamente una funzione informativa, siccome strumentale a rendere noto al cliente il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi; la sua erronea indicazione, pertanto, non incide sull'onerosità del finanziamento, ostando unicamente ad un'agevole comprensione del suo costo complessivo e, per l'effetto, non implica un profilo di nullità suscettibile di ricorso al disposto dell'art. 117 TUB (cfr. Trib. Tivoli, sent. 1026/21, sent. Lecco, sent. n. 246/21; Trib. Roma sent. n. 15480/20, CA Torino, sent. n. 965/20, Trib. Bergamo n. 2244/19).

La prefata difformità, ove sussistente, potrebbe rilevare sotto il profilo della responsabilità precontrattuale, nell'ipotesi in cui venisse dedotto uno specifico danno eziologicamente connesso all'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sull'istituto concedente - ipotesi che non risulta attuale nella vicenda in esame.

Ancora, va osservato come non risulti suscettibile di accoglimento la contestazione contemplante la paventata usurarietà dei tassi applicati ai rapporti; sul punto, giovi rimarcare come la Suprema Corte:

- con la pronuncia SS.UU. n. 24675/17, abbia negato la rilevanza del fenomeno indicato come cd. usura sopravvenuta – ritenuta attuale da parte della giurisprudenza di legittimità e di merito sia in relazione ai contratti conclusi prima dell'entrata in vigore della l. 108/96, che in relazione alle modifiche oltre soglia dei tassi intervenute in rapporti sorti successivamente a tale data precisando che *“Allorché il tasso degli interessi concordato tra*



mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"; in adesione alla suesposta opzione ermeneutica, la verifica del rispetto delle previsioni di cui alla l. 108/96 deve essere effettuata unicamente con riferimento alla originaria convenzione di tasso, ovvero a quelle successivamente concluse dalle parti.

- abbia, con sentenza n. 17447/19, ribadito la strutturale disomogeneità, dettata anche dalla specifica funzione, tra il tasso corrispettivo e quello di mora, precisando che la verifica dell'usurarietà debba essere condotta separatamente rispetto a ciascuno dei suddetti oneri;

- abbia, successivamente, con sent. SS.UU. n. 19597/20, evidenziato che l'accertamento relativo al rispetto delle soglie debba avvenire mediante raffronto da un lato del tasso corrispettivo applicato, costituito dal tasso debitore relativo al momento della sottoscrizione del contratto e dagli ulteriori esborsi funzionali all'erogazione del credito, con i parametri ex l. 108/96 ed, dall'altro, del tasso di mora al tasso effettivo globale medio, aumentato della maggiorazione media degli interessi moratori (2,1%), moltiplicato per il coefficiente in aumento e sommato ai punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dai DM di riferimento;

- abbia, infine, precisato come non siano accomunabili, nella comparazione necessaria alla verifica delle soglie usuraie, voci del costo del credito corrispondenti a distinte funzioni, quali la commissione di estinzione anticipata con gli interessi moratori, siccome non collegati all'erogazione del credito, (cfr Cass. Civ. sent. n. . 8109/2022).

Nella vicenda per cui è controversia, preme rimarcare come nella ctp versata in atti il presunto addebito di oneri feneratizi fosse stato fondato sulla comparazione tra i parametri soglia ex l. 108/96 relativi ai tassi corrispettivi ed il risultato della somma di



tasso corrispettivo e di mora: il ctu, all'esito di un'indagine effettuata con metodo scientifico e rigoroso sulla base dei criteri evidenziati dalle prefate opzioni ermeneutiche, come tale passibile di integrale condivisione, ha evidenziato come né il tasso corrispettivo applicato, né quello che si assumeva convenuto dalle originarie parti del rapporto, né quello di mora sforassero i parametri suddetti.

Quanto, infine, alla generica notazione inerente il verificarsi di fenomeni anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c. in considerazione dell'utilizzo di un piano di ammortamento alla francese, giovi osservare come, mediante applicazione del suddetto metodo, il capitale rimborsato risulti produttivo di un interesse che incorpora anche interessi non ancora esigibili poiché non giunti a scadenza, sicché risulta attuale un meccanismo di capitalizzazione composta; tale notazione, tuttavia, esclude il ricorrere di un'applicazione vietata dell'interesse composto, atteso che il profilo di nullità ex art. 1283 c.c. cui si riferisce il cristallizzato orientamento della Corte nomofilattica risulta attuale solo in presenza di interessi occulti computati su interessi già scaduti; con la scelta dell'ammortamento alla francese, al contrario, il contraente opta per un piano di pagamento a rata costante, laddove all'interno di ciascuna rata la quota di capitale e la quota di interessi non sono identiche: gli interessi da corrispondersi sono maggiori nelle prime rate e scendono progressivamente man mano che si procede verso l'ultima rata; il maggior costo del finanziamento rispetto ai metodi in cui le rate sono difformi è, pertanto, ancorato alla presenza della rata costante, sicché non è riconducibile da un anatocismo vietato (cfr. Trib. Pistoia sent. n. 78/03, Trib. Vercelli sent. n. 53/23, Trib. Sassari sent. n. 47/23, trib. Taranto sent. n. 233/22; C.A. Venezia sent. n. 2955/21, Trib. Roma n. 868/21, C.A. Perugia sent. n. 33/21).

Il ctu, peraltro, ha verificato che le concrete modalità di strutturazione del piano di ammortamento relativo al mutuo in contestazione escludessero il ricorrere di anatocismo in violazione dell'art. 1283 c.c.

Alla luce delle notazioni che precedono, le domande articolate nell'atto introduttivo devono trovare rigetto.

Le spese di lite, paramtrate al valore del rapporto in contestazione, alla consistenza



dell'attività svolta – soprattutto in fase istruttoria - ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, vengono poste a carico dell'attrice, soccombente; analoga sorte seguono gli oneri rinvenienti dalla ctu.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce

definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni ulteriore istanza, così provvede:

- Rigetta le domande articolate in citazione;
- Condanna l'attrice alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in € per compensi del procuratore, oltre rsf nella misura del 15%, iva e cpa;
- Pone definitivamente a carico della convenuta gli oneri rinvenienti dalla ctu

Lecce, 2.5.23

Il giudice

(dott.ssa Francesca Caputo)